III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# CAMERA DEI DEPUTATI - 109

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AUDISIO WALTER, MICELI, CURTI IVANO, CERRETI GIULIO, JACOMETTI, ANGELINO PAOLO, AVOLIO, BARDINI, BELTRAME, BETTOLI, BERTOLDI, BIGI, CALASSO, CECATI, COMPAGNONI, CONCAS, DE GRADA, DE PASCALIS, FAILLA, FALETRA, FERRARI FRANCESCO, FERRI, FRANCO RAFFAELE, GRIFONE, GUADALUPI, MAGNO, MOGLIACCI, NATOLI, PELLEGRINO, SOLIANO, TREBBI, VILLA GIOVANNI ORESTE, ZOBOLI

Presentata il 12 dicembre 1958

Contributi ed agevolazioni per le cantine sociali

Onorevoli Colleghi! — Numerose ragioni sollecitano l'adozione di adeguate misure legislative rivolte a facilitare lo sviluppo delle cantine sociali costituite in società cooperative e ad agevolare la costituzione di nuove società.

Fra tali ragioni, ve ne sono di quelle che taluni affermano essere di rilevante importanza: per esempio, il problema della qualità dei vini, che, in qualsiasi congiuntura del settore, può sempre essere elemento decisivo per salvare la situazione. E non v'è dubbio che le cantine sociali sono lo strumento adatto per assicurare la migliore qualità possibile di un dato tipo di vino.

Altri osservano che – come l'esperienza ha indicato – attraverso le cantine sociali i singoli produttori possono realizzare prezzi più redditizi che non effettuando vendite individuali sul mercato.

Altri ancora affermano che i produttori singoli sono degli ottimi viticoltori, ma non altrettanto ottimi vinificatori, perché da soli e singolarmente non possono assicurare la costante « tipizzazione » del prodotto.

Allora, si migliori la vinificazione, ricorrendo più largamente alla tecnica moderna al fine di ottenere tipi costanti di vino di buona qualità, e ben venga dunque una più larga applicazione della vinificazione collettiva, con l'aiuto di tecnici specializzati nel ramo.

Lo sviluppo delle cantine sociali può portare un reale beneficio a favore non solo dei viticoltori, ma anche del commercio e del consumo che possono contare su notevoli masse di vini omogenei e serbevoli. Infatti, il vino è una delle bevande più igieniche ma anche delle più delicate. La sua preparazione deve essere accurata e tenuto presente che esso è sensibile all'azione dell'aria, del caldo e del freddo, deve essere conservato con ogni cura e con ogni accorgimento tecnico. Il che, ovviamente, è possibile fare ed ottenere in moderni edifici, attrezzati con impianti adeguati.

V'è di più: il consumatore è oggi divenuto più esigente che nel passato: chiede vini limpidi, brillanti, non troppo ricchi di corpo, armonici nella loro composizione, di colore paglierino se bianchi, e rosso-rubino chiaro oppure rosato o cerasuolo se rossi.

Queste caratteristiche non possono certamente ottenersi con l'empirismo di una industria a carattere famigliare, bensì con

#### III LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'applicazione di una tecnica sviluppata, che ricorre alle scienze chimiche-biologiche oltre che alle applicazioni della fisica.

Infine, la cantina sociale consente un maggiore sfruttamento delle uve, che va da una più elevata resa unitaria in vino vendibile, fino alla utilizzazione industriale dei sottoprodotti della vinificazione.

Dunque, le cantine sociali debbono considerarsi strumenti utili sotto il profilo tecnico, ed economico e, se sviluppate e generalizzate, possono contribuire al miglioramento della produzione vitivinicola e dell'economia nazionale.

Ma vi sono ancora altre considerazioni che è opportuno esporre.

Come hanno purtroppo dimostrato e drammaticamente sottolineato i luttuosi fatti di San Donaci (Brindisi) dell'autunno 1957, i piccoli e medi produttori viticoli sono impotenti a fronteggiare la speculazione privata che opera in questo campo con grande profitto, e che è facilitata dal fatto che, nella generalità dei casi, il piccolo produttore, spinto dalla esigenza di un immediato realizzo e nella impossibilità di conservare un prodotto facilmente deteriorabile come l'uva, è costretto a cedere agli speculatori e mediatori speso privi di scrupoli.

D'altra parte è stato rilevato che la produzione viticola italiana che, specie in Piemonte e nelle regioni meridionali, rappresenta una delle basi fondamentali dell'economia contadina, è estremamente varia per la diversità degli ambienti in cui la viticoltura è praticata, dei tipi di vitigni, delle esigenze e delle abitudini locali, del locale grado di sviluppo della tecnica agricola.

Il mercato dei vini, al contrario, tende sempre più – come già si è accennato – a mettere in rilievo l'esigenza di una tipizzazione del prodotto e quindi della produzione su scala più larga di pochi tipi uniformi. Questa situazione, mentre contribuisce a faforire speculazioni e frodi, costituisce d'altra parte un ostacolo ad un ulteriore allargamento delle nostre esportazioni vinicole.

L'esigenza di venire incontro ai piccoli produttori di uve, dopo i già ricordati fatti di San Donaci, si tradusse nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031, che disponeva l'erogazione di un contributo dello Stato sugli interessi per i mutui contratti da enti ammassatori di uve. Tali provvedimenti, di validità limitata ad un anno, sono stati successivamente prorogati anche per il 1958. Tuttavia essi restano sempre provvedimenti rivolti a prevenire o a sanare situazioni di carattere

straordinario e non a gettare le basi per garantire in modo permanente ai piccoli viticoltori la possibilità di resistere meglio alla speculazione. Soprattutto, tali provvedimenti non hanno alcuna efficacia al fine di migliorare la produzione ed incamminarla verso quella maggiore tipizzazione ed uniformità che rappresentano una esigenza inderogabile del mercato.

Se la legge 27 ottobre 1957, n. 1031, viene qui ricordata è per sottolineare come oggi l'esigenza di giungere a più stabili forme di difesa dei viticoltori e di sviluppo tecnico della vitivinicoltura non possa essere più oltre procrastinata.

Purtroppo, allo stato attuale, le cantine sociali non sono né sviluppate né generalizzate. E diciamo subito che la grave remora a tale sviluppo è data dalle difficoltà, soprattutto finanziarie, per impiantare una cantina sociale.

È vero che vige una legislazione che può favorire la costituzione di cantine sociali; legislazione imperniata sulle leggi 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e 25 luglio 1952, n. 949. Tuttavia tale legislazione non assolve completamente allo scopo, rivelandosi la prima legge insufficiente negli stanziamenti e la seconda non adeguata, perché molto onerosa, data la brevità del periodo di ammortamento dei mutui ed il limitato importo dei mutui stessi relativamente al costo totale dell'opera.

Considerazioni analoghe vanno fatte anche per quanto riguarda l'efficacia — nelle regioni meridionali — delle speciali disposizioni previste dalla legislazione sulla « Cassa del Mezzogiorno ».

La prova migliore della scarsa efficacia della legislazione rivolta a favorire lo sviluppo delle cantine sociali, è data dal fatto che essa non è valsa a modificare in misura notevole la esistente situazione. Mentre in Francia, fra il 1942 ed il 1953 il numero delle cantine sociali si è raddoppiato, passando da circa 500 a 1047, in Italia, negli stessi anni, il numero di esse è passato da 137 a 208, con una capienza, nel 1953, di 3.200.000 ettolitri, pari a meno del 6 per cento della produzione nazionale.

Dal 1953 alla fine del 1957 la lentezza con la quale qua e là si sono costruite nuove cantine sociali, denota quanto pesanti permangono le remore ad un regolare sviluppo di tali enti.

Basti pensare che in Piemonte, regione tipicamente viticola, solo il 10 per cento dell'uva prodotta nell'ultima vendemmia è an-

#### III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

data alle cantine sociali, persistendo una sperequazione anche fra le varie provincie piemontesi.

È in testa la provincia di Asti con 39 cantine, seguita da Alessandria con 22 cantine, le quali tuttavia hanno una capienza complessiva di 500.000 ettolitri circa. In provincia di Cuneo, invece, ce ne sono soltanto tre (Castiglione Tinella, Santo Stefano Belbo e Vezza d'Alba), ma solo le prime due hanno una certa rilevanza; quella di Vezza è così vecchia e piccola che non produce a sufficienza il vino per gli osti del paese. Per le province di Novara e Vercelli se ne contano quattro (Oleggio, Fara, Gattinara, Viverone) e a Torino si può ammirare l'unico esemplare esistente ai piedi della Serra.

Anche il problema dell'ammodernamento delle cantine sociali si pone con urgenza per la considerazione che, purtroppo, ci sono cantine che si servono ancora di vecchi fabbricati presi in affitto, con percorsi tortuosi e scomodi, con intonaci scrostati fioriti di muffe, con macchinari di trent'anni fa e con una capienza talmente ridotta che annulla o quasi il loro significato sociale.

Bisogna, quindi stimolare lo sviluppo delle cantine sociali. Voler ancora enumerare altri vantaggi che ne deriverebbero, si correrebbe il rischio di dimenticare alcuni di quelli che la tecnica può offrire. Ma dal punto di vista economico non si può non mettere in rilievo che il primo vantaggio che la cantina sociale offre non solo ai suoi soci ma che si ripercuote fra tutti i viticoltori della sua zona di influenza, è dovuto al fatto che, assorbendo la cantina una determinata aliquota della produzione d'uva della zona, il mercato locale ne risente beneficio, in quanto alleggerito dalla parte conferita alla cantina sociale, la quale più tardi collocherà il prodotto su più lontani mercati di consumo.

In secondo luogo, la cantina sociale compie opera di progressiva valorizzazione della zona di influenza, attraverso il miglioramento, la tipizzazione e l'avviamento commerciale del prodotto; ed in tal modo reca indirettamente notevole beneficio a tutti i viticoltori di quella zona, specie se questa è a proprietà frazionatissima.

E poi, la cantina sociale risparmia ai soci qualche amara sorpresa nel corso della conservazione del vino e diffonde fra gli stessi un senso di tranquillità, avendo scongiurato l'incubo, che prima li assaliva, per il collocamento del loro prodotto. Inoltre può avvalersi di una efficiente organizzazione commerciale per esitare la merce anche su lontani mercati di consumo, sui quali può ricavare prezzi di vendita più remunerativi, oppure collocare il prodotto anche nelle annate cosiddette difficili e pesanti.

Ancora, la cantina sociale può acquistare per conto dei propri soci certe materie necessarie per la viticoltura (ad esempio: solfato di rame, zolfo, ecc.) con qualche beneficio economico ed anche tecnico; e fornire tali materie ai soci senza pretendere l'immediato pagamento, ma rivalendosi sul prezzo dell'uva che verrà conferita alla vendemmia.

\* \* \*

La proposta di legge che si presenta, pur fondandosi sulle già ricordate disposizioni della legge 13 febbraio 1933, n. 215, e delle legge 25 luglio 1952, n. 949, tende a rimuovere alcuni ostacoli che fino ad oggi hanno impedito la pratica efficacia di queste disposizioni, sia provvedendo a coordinare, cumulandoli, i benefici previsti dalle varie disposizioni, sia provvedendo a fissare adeguati specifici stanziamenti.

L'articolo 1 fissa in 5 miliardi, suddivisi per cinque anni, gli stanziamenti. Al costo attuale delle costruzioni e della messa in efficienza di impianti del genere (che si stima in circa 3500 lire per ettolitro), la spesa di 5 miliardi servirebbe alla costruzione di un centinaio di cantine sociali.

L'articolo 2 fissa le modalità di erogazione del contributo concesso a termini dell'articolo 1 senza innovare sul sistema seguito in numerose altre disposizioni di legge, che prevedono gli acconti in corso d'opera.

Di particolare interesse è quanto viene stabilito dall'articolo 3, che chiarisce la cumulabilità del contributo con le agevolazioni creditizie stabilite dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, stabilendo che i mutui possono essere concessi sino alla copertura dell'intero ammontare dell'opera. É evidente che, dato il costo rilevante dell'impianto ed il carattere degli obiettivi che si vogliono raggiungere – che per alcuni aspetti non è esagerato definire di pubblica utilità - è opportuno prevedere la possibilità che le agevolazioni previste dalla presente legge, cumulandosi, possano giungere a coprire l'intero importo dell'opera. Altrettanto ovvia è la ragione di provvedere alla garanzia sussidiaria dello Stato, limitatamente alla parte del mutuo che supera il valore cauzionale stabilito dall'Istituto finanziatore, dato che in mancanza di una simile norma difficile sarebbe la pratica utilizzazione della legge, per la insuf-

#### III LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ficienza delle garanzie che potrebbero offrire coloro che dovrebbero beneficiarne.

Altre norme rivolte a consentire la massima possibilità di utilizzazione della legge sono quelle che prevedono agevolazioni fiscali per le compra-vendite dei terreni o edifici da adibire alla costruzione di cantine sociali e quelle che prevedono la utilizzazione, in ciascun esercizio, dei fondi eventualmente non utilizzati in esercizi precedenti.

In sostanza, tutto il dispositivo della proposta di legge è rivolto a coordinare e a sommare, sulla base di appositi stanziamenti, i benefici oggi previsti da varie disposizioni legislative; e nello stesso tempo a rendere tali benefici effettivamente utilizzabili da quelle categorie di piccoli e medi viticoltori dai quali giunge la pressante richiesta di una più efficace difesa della loro economia.

# PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

Per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, il riattamento e l'attrezzatura di cantine sociali legalmente costituite in società cooperative e formate da piccoli e medi produttori è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, suddivisa per cinque anni, per la concessione di contributi da erogarsi in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

#### ART. 2.

Sui contributi concessi debbono essere liquidati acconti in corso d'opera in base a stati d'avanzamento vistati dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale competente, deducendo un importo pari al 10 per cento che verrà corrisposto a collaudo eseguito.

#### ART. 3.

Oltre al contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, le opere ammesse a tale beneficio possono usufruire, sino alla copertura dell'intero ammontare dell'opera, anche di mutui di cui agli articoli 5 e 11, lettera c), della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Le norme previste dall'articolo 12 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non si applicano per le cantine sociali di cui all'articolo 1 della presente legge.

## ART. 4.

Le compra-vendite di terreni o edifici per la costruzione o l'adattamento delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, sono ammesse al godimento delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 1 e seguenti del de-

# III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

creto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, con legge 22 marzo 1950, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto si riferisce ai mutui e al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

#### ART. 5.

Per i mutui di cui alla presente legge è concessa la garanzia sussidiaria dello Stato, limitatamente alla parte del mutuo che supera il valore cauzionale stabilito dall'Istituto finanziatore.

Le norme di attuazione nella garanzia dello Stato sono le stesse previste per i provvedimenti a favore dei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991.

#### ART. 6.

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad inserire in ogni esercizio gli eventuali fondi non utilizzati negli esercizi precedenti.

### ART. 7.

La spesa complessiva di 5 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste a partire dall'esercizio finanziario 1959-60 così ripartita:

- lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60;
- lire 1.100 milioni per per ciascuno dei quattro successivi esercizi finanziari.